

N. R.G. 5031/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **5031/2014**

tra

OPPONENTE

e

MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE ITALIA SPA

OPPOSTA

Oggi **30 novembre 2016** innanzi al dott. Federico Monaco, sono comparsi:

Per l'avv. **URBINATI STEFANIA**

Per **MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE ITALIA SPA** l'avv.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'Avv. Urbinati precisa le conclusioni come da note depositate

L'Avv. precisa le conclusioni come da memoria tempestivamente depositata mettendo in evidenza che la novità è costituita dal danneggiamento della vettura a seguito di incidente stradale con riparazione antieconomica

Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*.

Verbale chiuso alle ore 15.30

Il G.I.

F. Monaco





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Federico Monaco ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5031/2014** promossa da:

(C.F. _____, con il patrocinio dell'avv. URBINATI STEFANIA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. URBINATI STEFANIA

MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE ITALIA SPA **OPPONENTE**

IL CASO .it
contro

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

In data 25.06.14, la società Mercedes-Benz Financial Service Italia S.p.a. notificava all'opponente ricorso per decreto ingiuntivo n. 1226/14, RG 2853/14 in forza del quale si ingiungeva all'opponente "di consegnare entro 40 giorni alla Mercedes-Benz Financial Service Italia S.p.a....il veicolo Mercedes-Benz SLK 300 V6 Sport, telaio n. WDB1714541F139880, targato DC742TK.

A fondamento della domanda azionata in via monitoria, l'opposta evidenziava che - le parti stipulavano in data 14.09.06 un contratto di locazione finanziaria n. 2089 avente ad oggetto il veicolo Mercedes



Benz SLK 300 V6 Sport (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente) per la durata di 4 anni, con scadenza il 18.8.2010 - alla scadenza stabilita le parti rifinanziavano l'importo del riscatto con un nuovo contratto n. 2162820 della durata di 3 anni sino al 06.10.2013 - l'opposta non avrebbe provveduto al pagamento della tassa di proprietà relativa all'anno 2013 e non avrebbe pagato le spese di passaggio di proprietà, nè avrebbe restituito il Veicolo alla società ricorrente - con missiva del 14.01.14 l'opposta richiedeva la restituzione del veicolo sopra descritto .

Avverso il decreto ingiuntivo n. 1226/14, RG 2853/14 veniva proposta opposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 645 co. 1 c.p.c., instando per la revoca del decreto ingiuntivo e, nel merito, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di consegna del mezzo de quo; in via riconvenzionale, dato atto della sussistenza di un'offerta banco judicis per € 1.810,65, da parte della opponente, richiedeva l'emanazione di sentenza ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto la vendita del mezzo de quo e, pertanto, il relativo passaggio di proprietà; in via subordinata, si richiedeva, previa declaratoria di vessatorietà della clausola n.17 del contratto di leasing, che il Giudice condannasse Mercedes alla restituzione della somma di € 23.794,52.

Si rigettava la richiesta concessione di provvisoria esecuzione.

Rilevava altresì l'opposta che l'art. 17 del contratto di locazione finanziaria (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), specificamente approvato dall'opponente, esclude l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. ed afferma che...tutti gli importi già corrisposti a qualsiasi titolo dall'utilizzatore resteranno definitivamente acquisiti alla concedente...; al riguardo l'opponente chiedeva declaratoria di nullità della suddetta clausola in quanto priva di doppia sottoscrizione e, in ogni caso, poiché contra legem.

Venendo quindi al merito della controversia, l'odierno giudicante osserva innanzi tutto che il contratto oggetto della controversia deve considerarsi come fattispecie di leasing traslativo, atteso che il pagamento dei canoni per il periodo concordato assicura al concedente anche una componente di corrispettivo del prezzo di alienazione del bene, giacché la somma da versarsi a titolo di opzione di acquisto - al termine della c.d. locazione" - appare con tutta evidenza di gran lunga inferiore rispetto al valore intrinseco del bene mobile.

Orbene, la giurisprudenza ormai consolidata - sia di legittimità che di merito - afferma che le clausole previste per la risoluzione di contratti di leasing traslativi debbano essere sottoposte (in caso di contestazione ex art. 1384 c.c.) a verifica giudiziale sulla scorta del criterio generale desumibile dall'art. 1526 per la vendita con riserva di proprietà, di modo che sia evitata l'indebita locupletazione della parte concedente per effetto dell'acquisizione, sia dei corrispettivi della locazione, sia del bene oggetto del contratto, laddove una parte dell'intrinseco valore di quest'ultimo risulti già inglobata negli importi dei canoni (cfr. ex multis CASS. III Sez. civile n. 19732 del 27.09.2011).



Sotto il dedotto profilo, dunque, l'opposizione appare certamente fondata.

Corretta la circostanza di aver disatteso l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, che dovrà anzi essere revocato.

Risulta inoltre provato per tabulas che l'opponente avesse su istanza di Mercedes formulato rituale istanza di riscatto (cfr. docc. 3-6) e che, a seguito di questa, l'opposta avesse indicato tre importi distinti per ottenere la traslazione della proprietà, impedendo di fatto alla di versare quanto dovuto.

E' altresì provato per tabulas il fatto che gli importi richiesti a titolo di insoluti tassa di proprietà € 2.125,62 e di sanzioni/interessi su tassa di proprietà € 376,35, risultano essere stati regolarmente pagati (cfr. doc. 11 fasc. opponente).

Ciò posto l'opponente avanzava domanda riconvenzionale concludendo in tal senso...dato atto dell'intervenuta offerta, banco judicis della somma di € 1.810,65 da parte della Dott.sa

accertare e dichiarare l'inadempimento di Mercedes – Benz Financial Service Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, l'infondatezza della spiegata domanda di consegna del bene descritto in atti, per i motivi in fatto ed in diritto dedotti in atti da intendersi ivi integralmente richiamati e trascritti e, pertanto emettere sentenza ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto la vendita e dunque il passaggio di proprietà del veicolo Mercedes Benz SLK 300 V6 tg. DC742TK domanda avanzata dalla ricorrente Mercedes – Benz Financial Service Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore.

Argomentava l'opponente quanto segue...Nelle condizioni contrattuali richiamate nei Documenti di Sintesi è previsto un valore di riscatto di € 546,00 oltre iva al 22% per complessivi € 666,12; Le spese di passaggio di proprietà ammontano ad € 258,00 oltre iva al 22% per un totale di € 305,09; ITP a carico dell'utilizzatore da Mercedes già quantificate in € 776,00; Le spese amministrative per la chiusura contrattuale vengono quantificate in contratto in € 52,00 oltre iva al 22% per complessivi € 73,20. Pertanto l'esclusivo importo dovuto è pari ad € 1.810,65.

Legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opponente peraltro non oggetto di particolare contestazione (v. al riguardo le deduzioni dell'opposta contenute nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. in atti...valore del riscatto di € 666,12 iva compresa, spese di passaggio di proprietà di € 305,10 Iva compresa, I.P.T. di € 776,00 e spese di chiusura contrattuale di € 73,20 Iva compresa, l'importo che ne deriva è esattamente pari ad € 2.501,97 - così come indicato nella comunicazione sub doc. 6 cit.).

Quando alla domanda riconvenzionale la stessa, dedotta ex art. 2932 c.c., proposta dall'opponente risulta meritevole di accoglimento per diverse ragioni.

In primo luogo, deve richiamarsi il tradizionale e consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo



cui la sentenza ex 2932 c.c. deve recepire integralmente e fedelmente le previsioni negoziali delle parti, quali risultano dall'interpretazione del contratto, senza poter apportare alcuna variante neppure alle modalità di esecuzione di una delle prestazioni (Cass. n. 17385/04, n. 2824/03, n. 7907/90, n. 3486/90). In sostanza, la sentenza ex art. 2932 c.c. deve rispecchiare integralmente il regolamento di interessi predisposto dalle parti nel contratto, non essendo consentito al giudice, nell'emettere una pronuncia che faccia le veci del contratto definitivo non concluso, sostituire la propria volontà a quella dei contraenti. Infatti, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c., visto che la sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento, la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto, senza possibilità di introdurre modifiche. Nella specie è, quindi, possibile rispettare tale principio anzidetti, nei limiti di cui in epigrafe e con gli importi "prezzo residuo" come indicati.

Resta assorbita ogni altra questione

Le spese di lite, liquidate ex D.M. 55/14, seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto; in accoglimento della domanda riconvenzionale, dispone procedersi al trasferimento in favore di _____ del veicolo Mercedes Benz SLK 300 V6 tg. DC742TK previo pagamento dell'importo dovuto quale residuo prezzo dovuto; ordina pertanto all'opponente di pagare all'opposta l'importo di € 1.810,65 quale residuo prezzo dovuto; autorizza il PRA competente ad eseguire la trascrizione della presente sentenza ed il Direttore dell'Ufficio competente ad eseguire la voltura in conformità dell'accoglimento della domanda con esonero da ogni responsabilità; condanna parte opposta a rimborsare all'opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.835,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c..

Rimini, 30 novembre 2016

Il Giudice

F. Monaco

